



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

R.S.A. Banca d'Italia – U.i.c. – Co.n.so.b.

Via Panisperna, 32 – 00184 ROMA

Tel. 0647922344 / 3648 / 3672 Fax 064814610

E-mail: fabi_rsa_bankit@libero.it Sito: www.fabi.it/bankit

La FABI contesta alla Banca le iniziative adottate in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 66 dell'8 aprile 2003 riguardante congedo ordinario e orario di lavoro

Le iniziative intraprese dalla Banca, in assenza di un serio confronto negoziale, si ripercuotono negativamente sui lavoratori

Riproduciamo, di seguito, il testo della lettera inviata al Segretario Generale riguardante il messaggio amministrativo del PINE, inviato a tutti i Direttori e Capi Servizi in applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro

Al Segretario Generale
Dr. Cesare Augusto Giussani

Prot.: 191/03/MT

Roma, 6 agosto 2003

Oggetto: D. Lgs. 66 dell'8 aprile 2003.

In merito alle comunicazioni contenute nella lettera del Servizio P.I.N.E. n.176825 del 24 luglio u.s., avente per oggetto il D. Lgs. 66 dell'8 aprile 2003, la scrivente Segreteria Nazionale intende denunciare la violazione, da parte dell'Amministrazione, delle dinamiche negoziali riferite al contratto di lavoro della Banca d'Italia.

In particolare, l'affermazione contenuta nel sesto capoverso, *“Si sottolinea l'esigenza che le Direzioni dei Servizi e delle Filiali provvedano ad un'attenta gestione degli orari di lavoro ai fini del rispetto dei limiti legislativi sopra indicati”*, tenderebbe a ricondurre a carico delle Direzioni locali la responsabilità del rispetto

delle norme promulgate dal Governo in materia, facendo apparire "...un'attenta gestione..." dei tabulati delle presenze come la soluzione alle rilevanti novità introdotte dal D. Lgs. 66.

Si rammenta, infatti, che la disciplina dell'orario di lavoro, al di là di ogni previsione generale, è demandata alla contrattazione aziendale e che ogni aspetto derivante dall'applicazione o dalla modificazione di tale istituto, necessita di un confronto tra Azienda ed Organizzazioni Sindacali.

È superfluo ricordare che un aumento o una diminuzione dell'orario di lavoro complessivamente considerato, sia di natura ordinaria che straordinaria, produce effetti immediati sulle consistenze organiche della compagine lavorativa, con impatto diretto sugli aspetti organizzativi.

Codesta Amministrazione, pertanto, non può ritenere assolto, semplicemente grazie ad una mera comunicazione amministrativa, per di più rivolta soltanto ai propri rappresentanti nei Servizi e nelle Filiali, l'onere di attuare il disposto del D. Lgs. 66 entrato in vigore il 29 aprile u.s.

Ancor più grave appare la violazione già denunciata, se si considera che proprio dal 29 aprile 2003 aveva inizio il primo quadrimestre da monitorare per il rispetto della nuova disciplina oraria; tanto più che, al momento dell'entrata in vigore del decreto, era in corso la trattativa quadriennale riguardante anche l'orario di lavoro.

Risulta a questo punto impensabile, trascorsi tre dei quattro mesi in esame, nel pieno della fruizione delle ferie, pianificate dai colleghi col consenso delle Direzioni molti mesi addietro, e quindi con evidenti e diffuse carenze organiche, che la Banca applichi improvvisamente e rigidamente la normativa di legge, senza aver prima scontato un confronto sulla materia.

Con la presente, pertanto, si chiede a codesta Amministrazione di proseguire con le modalità operative ed organizzative ad oggi esistenti, anche se l'eventuale superamento del limite stabilito dal citato decreto dovesse comportare la prevista segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Nel contempo si invita codesta Banca a porre, tra i primi argomenti da trattare a settembre con la ripresa del confronto negoziale, la materia riguardante l'intera disciplina dell'orario di lavoro, per l'esame congiunto di tutte le problematiche indotte, connesse a tale istituto negoziale e ai riflessi applicativi della legge.

In attesa di un sollecito cenno di riscontro, si inviano distinti saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE